Rivista di filosofia

VITA PENSATA

Anno X
21
N.21 Gennaio 2020

Registrata presso il Tribunale di Milano n. 378 del 23/06/2010 - ISSN 2038-4386

«Welt ist zeitlich seiend, sie ist selbst nichts anderes als erfüllte Zeit - Weltzeit, Raumzeit».
'Il mondo è una struttura temporale, non è altro che il tempo nella sua pienezza - il tempo del mondo, lo spaziotempo'.
Edmund Husserl, *Späte Texte über Zeitkonstitution* (1929-1934) *Die C-Manuskripte*, C7, Text 28, p. 120.

LA FILOSOFIA COME VITA PENSATA

RIVISTADIFILOSOFIA**VITAPENSATA** Anno X N. 21 - **Gennaio 2020**

DIRETTORE RESPONSABILE
Augusto Cavadi

DIRETTORI SCIENTIFICI
Alberto Giovanni Biuso
Giuseppina Randazzo

RIVISTA DI FILOSOFIA ON LINE
Registrata presso il
Tribunale di Milano
N° 378 del 23/06/2010
ISSN 2038-4386

INDICE

ANNO X N. 21
GENNAIO 2020
RIVISTA DI FILOSOFIA

ISSN 2038-4386

SITO INTERNET

WWW.VITAPENSATA.EU

QUARTA DI COPERTINA

IN COPERTINA
PERSIANE, 2014
(OLIO SU TELA, 30X40CM)

© ENRICO MERLI

RIVISTADIFILOSOFIA**VITAPENSATA** Anno X N.21 - **Gennaio 2020**

EDITORIALE	
AGB & GR *Sulla contemporaneità*	4
TEMI	
Selenia Anastasi *Creature e creatori. Linee di fuga e r-esistenze naturalculturali*	5
Daria Baglieri *L'attualità del moderno: Schelling e Heidegger in dialogo sulla contemporaneità*	11
Alberto Giovanni Biuso *Scuola, Società, Costituzione*	15
Loredana Cavalieri *Embodiment & Design delle scuole innovative*	22
Lucrezia Fava *Leggere Sloterdijk e ricomprendere Heidegger*	27
Elena Ferrara *Nuovi diritti per i minori: la Legge 71/17 di prevenzione e contrasto al cyberbullismo*	36
Giuseppe Frazzetto *Sentimenti del tempo ed esperienza estetica*	47
Enrico Moncado *Geo-tecnica come metafisica*	53
Enrico Palma *La parrēsia e la società del vero in Michel Foucault*	59
Giusy Randazzo *Gioco di rispetto a somma zero*	66
Massimo Vittorio *Il diritto all'inutilità nella società del funzionamento*	74
AUTORI	
Alberto Giovanni Biuso *Giovanni Verga*	80
RECENSIONI	
Alberto Giovanni Biuso *Eraclito / Heidegger*	82
Gianluca Ginnetti *La caverna di Saramago*	84
VISIONI	
Alberto Giovanni Biuso *Metafore politiche contemporanee*	87
Enrico Palma - Enrico Moncado *Antigone*	91
Giusy Randazzo *Bellezza se-ducente*	95

Nuovi diritti per i minori: la Legge 71/17 di prevenzione e contrasto al cyberbullismo

di
Elena Ferrara

Introduzione

Oggi sono qui, come mamma della legge[1], per portare la mia esperienza di questi ultimi sei anni in cui, anche una volta terminata la mia esperienza in Parlamento come docente distaccata all'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, ho continuato a frequentare le scuole di tutta l'Italia per contrastare il fenomeno del cyberbullismo. Sono quindi contenta di poter raccogliere anche le vostre osservazioni rispetto a quanto vi relazionerò, perché è importante il confronto ed è arricchente per tutti.

Noi dobbiamo guardare alla Rete sapendo che purtroppo la *privacy* -termine che usiamo tutti- come concetto si sta sfaldando, sta perdendo il significato nella vita quotidiana in cui tutto è messo in piazza. I bambini e le bambine si trovano già molto esposti proprio da quei genitori che ingenuamente ne pubblicano le foto. La loro dimensione di crescita è molto diversa rispetto a quella che abbiamo avuto noi. Nessuno di noi adulti ha avuto questo tipo di esperienza nella sua infanzia.

Oggi sono qui anche con l'idea di andare a indagare con voi quei temi che riguardano aspetti fondamentali della libertà dell'essere umano, diritti fondamentali - quelli anche legati all'inviolabilità del domicilio, alla segretezza della corrispondenza, etc. Nel bene e nel male, dobbiamo renderci conto che l'ambiente è quello digitale. Chiaramente la Costituzione italiana non lo poteva prevedere, però ci dà delle indicazioni importanti, e sebbene non faccia riferimento diretto ai minori, noi oggi possiamo e dobbiamo guardare alla specificità dei diritti e delle responsabilità delle persone di minore età nell'ambiente digitale.

1. A trent'anni dalla Convenzione internazionale di New York

Si è cominciato a parlare di riservatezza dei minori nel 1985 con le cosiddette *Regole di Pechino* -"Regole minime sull'amministrazione della giustizia dei minori"-, adottate dall'ONU[2]. Si decise che non venissero svelate le identità delle bambine e dei bambini autori di reati. Nel 1989 arrivò la *Convenzione internazionale di New York*[3] sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza che il 20 novembre compirà trent'anni[4]. È un evento molto importante: bisognerebbe chiedersi a che punto, dopo questi primi trent'anni, siamo nel mondo, ma anche soltanto a che punto siamo in Italia. Perché anche quando nelle nostre scuole parliamo con i genitori, l'interrogativo che dobbiamo porci è quanto loro siano consapevoli del fatto che i bambini sono portatori di diritti, anche dei diritti di tutela e di che cosa voglia significare questo diritto nel mondo digitale.

Nella Convenzione ONU -nonostante Internet fosse già attivo proprio in quegli anni- non troviamo riferimenti alle piattaforme e al Web, ma certamente è possibile individuare delle attinenze che ci spronano a interrogarci sul modo in cui ci rapportiamo ai minori. Per esempio, l'articolo 12 fa riferimento al dovere di ascolto nei confronti dei bambini in sede giudiziaria o amministrativa su fatti che li riguardano. Ma nella quotidianità, i bambini vengono ascoltati? L'articolo 14 fa invece riferimento alla libertà di pensiero. Dovremmo essere noi adulti a guidare il fanciullo in modo adeguato sempre nel rispetto delle sue capacità e inclinazioni. Lo facciamo?

> Art. 14 1. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione.

> 2. Gli Stati parti rispettano il diritto e il dovere dei genitori oppure, se del caso, dei tutori legali, di guidare il fanciullo nell'esercizio del summenzionato diritto in maniera che corrisponda allo sviluppo delle sue capacità[5]

Tutti i diritti, anche i diritti di tutela debbono essere bilanciati rispetto alla capacità di una bambina o di un bambino che lentamente si autodetermina. L'art. 16, in modo più esplicito, fa riferimento alla privacy, ponendo l'accento sull'attenzione che dobbiamo avere affinché nessun fanciullo sia oggetto di «interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione»[6].

Allora non si pensava certo alla tutela dai contenuti nocivi del Web, eppure anche qui la Convenzione è stata profetica dando indicazioni sull'esposizione ai mass media[7]. Agli Stati si suggeriva attenzione e ogni Stato si è attivato, per quel che riguardava la televisione, per individuare le fasce protette o la necessaria presenza di un adulto o si è interrogato su quale età fosse quella giusta per mettere degli sbarramenti ai prodotti audiovisivi violenti. *A quattordici anni? Però se ci sono i genitori, magari si possono vedere anche prima? Oppure a sedici, a diciotto?* La questione dello sbarramento ci mette di fronte alla diversità dei bambini. Non sono tutti uguali. I livelli di maturità sono differenti.

Io ho insegnato educazione musicale sempre nella scuola secondaria di primo grado. In questa fascia d'età le differenze di maturità sono significative. Ci sono bambini e bambine che fanno ragionamenti che magari i compagni di classe faranno alle superiori. È dunque giusto che si guardi a loro soprattutto tenendo conto della loro maturità anche quando parliamo di tutela e di protezione.

L'articolo 18 della *Convenzione* fa diretto riferimento ai genitori e al riconoscimento del principio «secondo il quale entrambi i genitori hanno una responsabilità comune per quanto riguarda l'educazione del fanciullo e il provvedere al suo sviluppo. La responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo incombe innanzitutto ai genitori oppure, se del caso ai suoi tutori legali i quali devono essere guidati principalmente dall'interesse preminente del fanciullo»[8].

L'art. 19 mette al centro il fanciullo che deve essere tutelato dalle forme di violenza. Non pensate che allora si riferissero alle forme di violenza tra pari, quanto piuttosto ai maltrattamenti o ai bambini soldato, alle violenze sessuali, al turismo sessuale, al traffico illegale di organi.

In questi anni abbiamo posto la nostra attenzione sulla sofferenza derivante dalle violenze tra pari. Non è che non ci fossero anche allora -è anche un fatto antropologico, dopotutto- ma diciamo che in questa epoca le violenze tra pari sono state particolarmente alimentate da un mondo immateriale, nel quale spesso facciamo fatica a intercettare le condotte di aggressività, di prevaricazione, di prepotenza, di umiliazione, di isolamento, di esclusione.

Nella Convenzione troviamo molto evidenziato l'impegno a fornire adeguati sistemi formativi e l'istruzione è la strada per rendere esigibili i diritti fondamentali della persona compreso quello della libertà di espressione del bambino e dell'adolescente[9]. Ovviamente i bambini devono ma-

© E. Merli, *Oltre il muro* (2010), 60x30cm, olio su tela

turare un'idea di rispetto, nel senso che devono imparare che la loro libertà di espressione finisce dove inizia la libertà dell'altro e il rispetto vale anche in relazione a se stessi e alla propria reputazione.

E poi ancora la Convenzione ci ricorda che i bambini che sono vittime devono sempre essere sostenuti e quelli che sono autori di reati devono sempre essere rieducati.

Non sempre le persone - i genitori, per esempio - hanno chiari questi principi di tutela. E non sempre questi diritti sono davvero esigibili. I minori difficilmente possono rivendicare diritti che spesso non conoscono, non hanno voce e non possono dirci - per esempio - "*guardate che state disconoscendo il diritto di ascolto!*". Questo non significa che essi siano eludibili.

Il diritto di tutela è messo in relazione alla maggiore vulnerabilità del minore: più è vulnerabile il soggetto portatore di diritto, maggiore è l'interesse di protezione nei suoi confronti. Il corollario che ne segue necessariamente è che tutto quello che c'è sul Web, riguardante il minore deve essere oggetto di maggiore tutela. Questa, purtroppo, non è sempre una cosa scontata. Facciamo un esempio.

Pensate al diritto all'oblio. La *Corte Europea dei Diritti dell'Uomo* (CEDU) ogni tanto interviene a tal riguardo per gli adulti che fanno ricorso perché magari richiedono che vengano cancellati dei contenuti sulla Rete che li riguardano. Poiché il bilanciamento con i diritti di informazione e cronaca non ne consente la rimozione essi vengono deindicizzati. Far scomparire una notizia può essere un problema, infatti, ma la si può rendere meno lesiva deindicizzandola. Per i minori, ovviamente, la protezione dovrebbe essere - ed è - rafforzata. Il diritto all'oblio si incardina in quello che è un diritto fondamentale di tutela: quello alla riservatezza dei dati.

I diritti di tutela dei dati personali, pensate, sono stati riconosciuti nel nostro ordinamento, a partire piuttosto dai prodotto dell'ingegno. È per tal motivo che negli anni Trenta e Quaranta si è sviluppata una normativa specifica: quella dei diritti d'autore. Dopodiché si è sviluppata la cultura della protezione dei dati personali (nome, ritratto, etc.) che oggi è riconosciuto quale diritto fondamentale.

Per completare il quadro delle norme utili a comprendere il terreno su cui ci muoviamo passiamo alla modifica del 1975 del diritto di famiglia con la modifica del Codice Civile che introduce il concetto di responsabilità genitoriale e di un'educazione che non può prescindere dalle capacità, dalle inclinazioni e dalle aspirazioni del fanciullo. Questo è un punto importante per capire come si debba giocare la partita sulla riservatezza.

Quindi a conclusione di questo prima riflessione, è evidente l'importanza di un'educazione volta alla consapevolezza dei principi di privacy e di riservatezza, affinché siano gli stessi minori a sviluppare attenzione e competenze di tutela e protezione dei propri dati personali.

2. La seduzione del Web

Di che cosa vive il Web dal punto di vista economico? Vive dei nostri dati. I dati personali sono la sua ricchezza. Ci fanno entrare gratuitamente perché loro poi vendono i nostri dati, le nostre profilazioni. Fino a qualche anno fa, forse con un po' di ingenuità, non abbiamo voluto capirlo, ma adesso lo abbiamo ben presente. I nostri bambini e le nostre bambine non hanno la possibilità così immediata di poter cogliere questi concetti se non fanno dei percorsi specifici e qui entra la competenza pedagogico-didattica per rendere sempre più autonomo il soggetto nel difendere la propria sicurezza (e la propria libertà) nel mondo della rete.

Mi rendo conto che la rivoluzione digitale pone le famiglie di fronte a temi che hanno una natura filosofica prima ancora che pedagogica: *Che tipo di rapporto vogliamo avere con la tecnologia? Su di noi può avere un effetto di sudditanza? Possia-*

© E. Merli, *Matilde* (2019), 30x40cm, olio su cartone telato

mo diventare davvero soltanto consumatori? Che cosa possiamo fare per non sentirci così manipolati dalle informazioni, dalla comunicazione sul Web? Come possiamo essere cittadini digitali consapevoli e liberi in un mondo in cui la comunicazione ci dà tante opportunità ma che ci mette di fronte a tanti rischi?

Oggi il problema è abbastanza chiaro. Nel 2013, quando io ho cominciato a lavorare su questi temi, non lo era. Non si erano ancora verificati episodi, che sono assurti alla cronaca di tutto il mondo, come *Cambridge Analytica* ovvero condizionamenti mirati per influenzare le campagne elettorali. Adesso lo sappiamo. Più di altri lavoratori, noi docenti - che siamo tenuti a educare i nostri alunni a divenire cittadini liberi e consapevoli - siamo consci di questi temi. Ma anche le famiglie non possono non interrogarsi a tal riguardo. La *Carta di Treviso*[10], che interessa i giornalisti, ricorda che quando i bambini sono protagonisti di particolari eventi o episodi che assurgono a fatti di cronaca, devono essere tutelati nella loro riservatezza. Succede però che nei piccoli centri, anche se mettono soltanto le iniziali di un ragazzo che, ad esempio, ha avuto problemi di droga, è comunque riconosciuto. Su questo, a mio parere, occorre maggiore attenzione. Ma cosa succede in rete?

Nel Regolamento europeo sulla privacy il minore è stato assente fino al 2018, poiché il vecchio Regolamento sulla privacy (direttiva 95/46/CE) non parlava di minori. Solo con il GDPR 2016/679[11], il nuovo Regolamento entrato in vigore nel 2018 a cui ha fatto seguito il Decreto Legislativo 101/18, il diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati, come diritto fondamentale dell'uomo, ha avuto anche delle declinazioni sui minori. I Garanti della Privacy dei diversi Paesi membri, infatti, essendo maggiormente a contatto con le problematiche specifiche, riferite anche alle nostre scuole, hanno offerto preziose indicazioni che sono state accolte dal decisore politico. È così che, in virtù della maggior vulnerabilità del minore, che viene richiamata nei "Considerando", il Regolamento prevede che ogni società di informazione o chiunque tratti i dati personali debba sempre verificare che la persona che esercita i diritti per i minori sia davvero colui che ne ha la responsabilità genitoriale. In questo modo il GDPR responsabilizza in misura maggiore rispetto al passato le associazioni di categoria circa la vulnerabilità dei minori.

Il Garante ha poi cercato di entrare anche nel merito dei diritti di tutela: quali sono i minori che hanno maggiori diritti di protezione? Per esempio, chi è vittima di reati, chi è figlio di un personaggio pubblico, chi è affetto da patologie, chi ha tentato il suicidio, più di altri hanno diritto di essere tutelati.

Ho apprezzato l'individuazione da parte dello Stato italiano dei 14 anni, età della perseguibilità penale, come soglia per acconsentire al trattamento dei propri dati. Maggiori responsabilità, maggiori diritti. Dicevamo che dai tredici ai quattordici anni sono i genitori che devono dare il consenso e i gestori devono verificarne l'identità. I dati ci dicono che gli adolescenti bypassano questa norma macchiandosi di un illecito, a volte sono gli stessi genitori che alterano i dati anagrafici dei figli. Vuol dire non avere chiaro il problema dell'identità digitale, il Web non è territorio di deregolamentazione e i comportamenti di tutti noi sulla Rete sono soggetti agli ordinamenti e quindi alle responsabilità civili e penali.

I Garanti hanno ben chiarito che i minori debbano essere accompagnati in un processo di autodeterminazione rispetto alla sicurezza dei propri dati: non possiamo pensare di tenere i minori sotto una campana di vetro finché non abbiano compiuto l'età in cui possono acconsentire al trattamento dei propri dati che per l'Italia è 14 anni! E nemmeno possiamo disinteressarci se un minore si iscrive con dati anagrafici alterati per registrarsi sulle piattaforme social prima dei 13 anni che è la soglia minima per aprire un account.

È, infatti, necessario che i minori sviluppino gradualmente la propria autonomia perché l'unico modo che abbiamo di far maturare una sicurezza in Rete è quella di renderli partecipi. La partecipazione del minore può essere esercitata in modo graduale per esempio sappiamo che oggi uno *smartphone* ci rende tutti tracciabili. Questo elemento ha indubbiamente risvolti inquietanti sul piano delle relazioni ma può essere considerato utile per poter controllare un figlio. La gestione della geolocalizzazione, però, dovrebbe essere oggetto di elaborazione familiare

© E. Merli, *Un tuffo al cuore* (2016), 50x80cm, olio su tela

per condividere *se, quando* e *come* farne uso. Ci dobbiamo interrogare per comprendere quanto la tecnologia interferisce con la nostra vita: ci va bene vivere sotto vigilanza? Le nostre generazioni in età adolescenziale non erano geolocalizzate e questo aveva i suoi vantaggi: ci ha permesso di allontanarci, di vivere delle dimensioni di libertà in cui si sperimentava il rapporto di fiducia con i genitori e ci ha permesso di costruire la nostra autonomia.

Nei *considerando 38 e 58 e 75* si pone particolare attenzione sui minori. Il 75 si sofferma sui «rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche, aventi probabilità e gravità diverse, possono derivare da trattamenti di dati personali suscettibili di cagionare un danno fisico, materiale o immateriale» e impone ai titolari di prestare particolare attenzione a soggetti vulnerabili tra cui i minori[12]. Oggi le aziende digitali devono fare i conti con il fatto che adesso il decisore politico europeo ha ben presente che esistono vari modi per infragilire ulteriormente un minore attraverso attività di carattere manipolatorio, aggressivo o addirittura di adescamento.

3. Internet e i giovani: alcuni dati su cui riflettere

Perché la Legge n. 71 del 29 maggio 2017 ha a che fare con tutto questo? Perché prende spunto da alcune definizioni della persona di minore età come soggetto vulnerabile sì, ma potenzialmente e necessariamente attivo. È l'idea delle 3P[13], che è espresso nella Convenzione di New York - *Protection, Provision, Participation*-; dobbiamo proteggere i minori, sì, ma dobbiamo anche metterli in condizione di poter accedere a una serie di servizi e di beni e poi dobbiamo davvero lavorare affinché possano partecipare alla loro maturazione, alla loro crescita, alla esigibilità dei loro diritti di cittadinanza, diritti e naturalmente anche doveri. In tal modo, un minore che ha dei diritti diventa autonomo nella ricerca, nella costruzione della sua sicurezza in Rete; è un minore che, quando è vittima, viene sostenuto ma anche quando è artefice di condotte antisociali -prevaricazione, umiliazione rispetto alle quali spesso non coglie il disvalore - deve essere comunque preso in carico, responsabilizzato e rieducato. Quindi la L. 71/17 lavora sul principio, sin dall'inizio, che bisogna prestare la dovuta attenzione ai minori, siano essi vittime o bulli (semplificando qui la questione del bullismo, perché sappiamo quanto sia importante nelle scuole lavorare con tutto il gruppo).

I ragazzi, anche quelli più grandi, non hanno chiaro il concetto di privacy, di riservatezza. Sono magari termini che usano, ma nei sondaggi ammettono che solo a volte si pongono il problema della privacy e alcuni non ne sono per nulla interessati. Credo che vada comunque apprezzato il dato secondo il quale più del 50% dei ragazzi dica che sa che cosa sia la privacy. Ma vediamo altri dati[14].

Sul consenso al trattamento dei dati, l'indagine pubblicata dal MIUR in occasione del *Safer Internet Day* 2019, evidenzia che un ragazzo su cinque sostiene di non averne mai sentito parlare. Il

71,6% di loro è sulla Rete molto prima dei tredici anni e naturalmente si è registrato (o è stato registrato) con data anagrafici falsi. Peraltro se un genitore registra il bambino di dieci anni dichiarando che ne ha quattordici, quando ne avrà davvero quattordici riceverà tutto quello che è consentito ricevere a un diciottenne. Il 17% dei ragazzi, che ormai vivono di selfie, non ha problemi a dire che ha pubblicato foto intime (non è improbabile che il dato sia al ribasso). Il fatto che utilizzino anche in famiglia i social, ci suggerisce quanto stia diventando una comunicazione ordinaria sulla quale è opportuno fare delle riflessioni perché i ragazzi dimostrano di coglierne gli aspetti negativi (si parla di meno). Infatti un dato a cui dedicare attenzione è che non soltanto i ragazzi, ma anche i genitori trascorrano molto tempo sulla Rete, fino all'estrema conseguenza di intere famiglie "hikikomori", cioè di ritirati sociali. Il 20,8% dei ragazzi non conosce almeno la metà dei *followers* - rendiamoci conto della pericolosità di questo dato -, d'altra parte è pure vero che per loro è molto importante avere tanti amici, che li conoscano o meno a loro non interessa. Il 35% dei ragazzi dice di avere usato dei dati falsi per controllare qualcuno. Questo dato mi ha fatto pensare molto. Ricordate quando prima parlavo del Grande Fratello? Ho pensato alle prime relazioni sentimentali, ai rapporti che possono nascere tra ragazzi, anche ai rapporti d'amicizia, che a volte tra adolescenti sono abbastanza esclusivi: l'amica o l'amico del cuore.

Sono davvero cambiati i modelli riferiti ai legami sociali, anche quelli più stretti. Per tutte le generazioni precedenti è esistita la dimensione dell'intimità. Le nostre foto erano in un cassetto, magari quello del salotto buono, e talvolta la mamma o il papà poteva estrarle e farle vedere ai parenti. Quanti di noi avranno pensato: "Quanto sono brutta su quella foto!". D'altra parte si facevano pochissimi scatti e soltanto nelle grandi occasioni, perché stampare il rullino costava. Difficile che in quelle foto ci riconoscessimo davvero. C'era però quell'intimità che ti consentiva di dire che effettivamente *quella* foto l'avrebbero potuta vedere in pochi, pochissimi; magari il cugino cercavamo di farlo allontanare quando i nostri genitori mostravano le nostre foto. Insomma, era un modo graduale di fare i conti con il problema della nostra immagine che mediamente non piace. Adesso la situazione è notevolmente cambiata, adesso c'è il bisogno di superare questo problema ricercando un'immagine artefatta. Ai primi anni delle medie i ragazzi sono già in 5 o 6 piattaforme e si mostrano in vari modi. Questo è un discorso strettamente collegato all'identità digitale e alla questione della tutela dei loro dati personali. Ma quali dati personali? *Quelli innocui che ho postato su Facebook perché mia mamma mi vede o quelli che ho messo sulla piattaforma X in cui ho caricato un video che ho girato in camera mia perché mi hanno chiesto un'esibizione un po' osé?*

Rispetto specificamente alle prevaricazioni ci sono tante ricerche, purtroppo spesso non comparabili, di carattere psicologico o sociologico. Un'impostazione che mi ha convinta è una ricerca realizzata dal *Corecom* e dal Consiglio regionale in Umbria e affidata all'Università di Perugia. Innanzitutto si è evitato di utilizzare il termine cyberbullismo, che è ormai abusato spesso con connotazioni divergenti; ha cercato di capire come i ragazzi percepiscano l'ostilità e la violenza in Rete. Per i ragazzi si tratta di una esperienza quotidiana. Infatti quotidianamente nella realtà di Rete è facile imbattersi in una catena d'odio, un'umiliazione, una prevaricazione a danno di una vittima, per cui maturano una certa assuefazione, una certa indifferenza. Fa riflettere però la percentuale di ragazzi e di ragazze -ben il 41%- che pensa che la vittima "un po' se l'è andata a cercare". Nonostante loro vivano e soffrano anche di questa dimensione, di fatto dobbiamo aiutarli a capire il disvalore di quegli atti e dobbiamo aiutarli a capire quali siano le dinamiche tra la vittima e il gruppo. Perché rimane questa convinzione che la vittima se la vada a cercare? Questo luogo comune che in fondo deresponsabilizza? È un modo perché vi sia quasi accettazione rispetto al fenomeno antisociale. Da qui si produce il mancato intervento: *se assisto, posso assistere anche comunque prendendo le distanze senza dovermi prendere la briga di fare qualcosa affinché la catena d'odio si interrompa oppure per prendere le difese della vittima*. Questo atteggiamento di attribuire la responsabilità a chi è vittima di atti di bullismo, credo che sia molto preoccupante e vada contrastato in ogni modo. Molto spesso an-

che le vittime non si percepiscono come vittime. Non succede soltanto alle donne vittime di violenza di genere, ma anche alle ragazzine di dodici, tredici anni e non ne sono esclusi i maschi.

Il cyberbullismo ha una caratteristica fondamentale, però: il 48% delle vittime dichiara di aver adottato condotte anche da cyberbullo. Col cyberbullismo vengono davvero modificate tutte le dinamiche relazionali che conoscevamo col bullismo e anche il fenomeno in sé è diverso. È vero esiste ancora il bullismo, come esiste il mondo materiale, ma noi dobbiamo metterci in un'ottica nuova. Studiando il fenomeno in funzione della proposta legislativa ho ben approfondito quello che già in letteratura stava prendendo forma: il cyberbullismo è un fenomeno per molti aspetti molto diverso dal bullismo. Qualcuno ancora non è d'accordo, ma vale la pena di affrontare il fenomeno sapendo anche che la Rete corre e che il fenomeno delle prevaricazioni va costantemente monitorato e compreso. Per questo ho voluto concentrarmi nella legge 71/2017 soltanto sulle nuove condotte in Rete, consapevole - in qualità di docente - che sul bullismo ci fossero già le necessarie competenze. Il cyberbullismo ci impone di metterci alla prova come cittadini che ormai sono cittadini digitali, non possiamo più pensare a dei diritti dei minori che non siano dei diritti dei minori che vivono in ambiente digitale. Non ho condiviso la necessità della L. 92/19 sull'introduzione dell'educazione civica nelle scuole, ma trovo corretto l'art. 5 che ribadisca e amplifichi la necessità di lavorare sulle competenze di cittadinanza digitale[15]. Anche il Parlamento europeo e il Consiglio d'Europa hanno promulgato lo scorso anno le Raccomandazioni e le relative Linee guida in cui ribadiscono che non possiamo più pensare a dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza che non siano rimodulati sulla cittadinanza digitale.

4. Che cosa possiamo fare noi adulti? Cominciamo dal dizionario digitale

Pensiamo all'indifferenza che i ragazzi dimostrano e che viene poi registrata da tutte le indagini statistiche svolte. Addirittura quando non c'è la voce "indifferente", i ragazzi l'aggiungono o cercano qualcosa di simile. Per esempio, se trovano nei questionari una domanda del tipo "*Come reagisci di fronte a degli atti di prevaricazione nei confronti di un tuo compagno?*", i ragazzi cercano le voci più neutre: se c'è *altro*, segnano questo, ma se c'è *indifferente*, di solito marcano questa voce. In realtà, non hanno strumenti per elaborare una strategia di reazione; anche le vittime - ammesso che si riconoscano come vittime - non hanno gli strumenti per reagire e pensano per lo più "*prima o poi la smetteranno*". Sulla Rete questo succede e se pubblicano un video, quel video rimane.

Quindi, qualche cosa la possiamo fare?

Per la Campagna contro le discriminazioni a marzo di quest'anno, i ragazzi di *Save the Children* hanno realizzato uno spot[16] sugli stereotipi. Le radici quali sono? Certo, in questo senso, le radici sono quelle del bullismo, quelle dei pregiudizi. D'altronde, chi sono i più discriminati? I soliti noti, diremmo; non è che sia cambiato molto. È bene che su questi temi ci si soffermi più attentamente, però, nell'epoca del digitale. Sono i temi legati all'educazione al rispetto. Abbiamo già il riferimento all'art. 3 della Costituzione, ma nel 2017 il MIUR ha promosso un *Piano nazionale per l'educazione al rispetto* perché essa è una base portante. Su questo tema possiamo cominciare ad attivarci quando il bambino è al nido perché l'educazione al rispetto viene molto prima dell'educazione digitale. È ovvio che dobbiamo evitare che i bambini a sei mesi usino il digitale, ma sappiamo anche che non è così e che i bambini anche a sei mesi cercano di "allargare" le cose reali - come si fa su un tablet –perché molti genitori li espongono al mondo del digitale sin dalla più tenera età.

Le forme di violenza non sempre sono legate al bullismo, non sempre hanno una vittima, sono anche delle forme di "spadacciate" tra di loro. Il *flaming* è proprio questo: scontrarsi sul virtuale con aggressività e poi anche a volte passare a una piazza reale in cui continuare l'aggressione. Sono convinta che il reale in questo momento sia a valle del virtuale e che l'aumento di violenza nella vita reale derivi dal fatto che il disvalore sulla Rete non è più colto, i freni inibitori da parte degli adulti sono stati lasciati andare. Non si è più capaci di distinguere virtuale e reale -*qui sì e là no?*-, è divenuto un unico ambiente, è una cosa sola, vi è continuamente uno slittamento. E noi non possiamo andare a dire che il digitale è una

cosa e il reale un'altra perché ormai lo sappiamo tutti che il virtuale è reale. Se non affrontiamo veramente questo tema, rimaniamo incuneati in una strada senza uscita, perché saremmo noi ad andare in contraddizione. Il *cyberstalking*, la *denigration* sono invece delle vessazioni che avvengono sempre di più e sempre più in modo stringente nei confronti di uno o più vittime, arrivano addirittura all'*impersonation,* in cui si fa una profilazione *fake*, per esempio, di un compagno che sarà l'ultimo a sapere che da quella piattaforma - senza esserne a conoscenza - parla, provoca, si fa odiare da tutti. L'*exclusion*, l'esclusione che, nella quotidianità dei ragazzi, è l'inizio del bullismo: si fa una chat di classe e si taglia fuori un compagno. Questo è l'inizio della prevaricazione e noi continuiamo a non saper interpretare i fatti.

Un articolo recentissimo racconta di un ragazzo disabile che a Catania è stato preso a "cozzate" (nel dialetto settentrionale, "coppinate") non perché lo vogliano colpire o provocargli del dolore, no, loro lo vogliono deridere, per questo riprendono la scena in un video che viene postato subito dopo e che diviene virale[17]. Anche in questo caso, come in altri, non si tratta di bullismo tradizionale. Qui viene spettacolarizzato un atto (può infatti essere un unico atto quindi senza reiterazione come nel bullismo) e basta una sola condotta con cui si vuole provocare ilarità, derisione da parte del mondo intero per compromettere la *web reputazione* della vittima e nello stesso tempo per aumentare la propria "notorieta"!

Carolina Picchio, la mia ex alunna a cui la Legge 71/17 è dedicata, si è suicidata a 14 anni per un unico video. Non ne sono serviti dieci. Quelli che confondono il bullismo con il cyberbullismo sbagliano perché la reiterazione è data dallo strumento e dalla "community" che rende virale il contenuto lesivo non più in capo a un solo artefice.

Nel Codice penale, comunque, sono già previsti tutti i reati per punire i responsabili e anche chi si rende corresponsabile condividendo e rafforzando la violenza. Il Dipartimento per la Giustizia minorile ha diffuso un glossario, *iGloss@*[18], in cui si elencano tanti comportamenti in rete e si descrivono i relativi reati. C'è di tutto nel glossario, anche gli atti di autolesionismo o le riprese estreme del *Choking Game*; hanno tutti dei nomi particolari che vengono aggiornati costantemente perché queste "mode" cambiano continuamente. "Mode" che si incardinano in quelle istanze più ancestrali, più antropologiche per esempio la ricerca del limite nell'adolescente: *magari ci lascerò le penne, però lascerò anche al mondo la testimonianza di chi sono attraverso il mio gesto eroico*.

Il nostro ordinamento contiene tutte le fattispecie di carattere civile e penale, compresa quella di morte come conseguenza di altro reato[19] che peraltro è stato un capo di imputazione nel processo per Carolina. Quindi non abbiamo bisogno di intervenire sul Codice penale, adesso per di più c'è anche nuova legge sul "revenge porn"[20] che ha introdotto l'art. 612-ter nel Codice penale. Accade cioè che un ragazzino - uso indifferentemente il genere, ma la stragrande maggioranza sono proprio maschi - minacci di pubblicare o pubblichi una foto (sessualmente esplicita) di una sua coetanea o della sua ex fidanzatina che l'ha lasciato. Il *revenge porn* rientra nel cosiddetto *Codice rosso* e riguarda anche i minori.

Ma andiamo ai selfie. Sull'epoca dei selfie c'è molto da approfondire. Perché il selfie è davvero diventato il loro linguaggio. Sul selfie si gioca la loro reputazione, il loro riconoscimento sociale, anche la loro possibilità di imporsi all'attenzione. Imporsi all'attenzione, in un mondo in cui tutti cercano la visibilità, è molto difficile per cui si ricorre a qualcosa di estremo.

Quando si dice che la Rete è come l'infrastruttura stradale, io dico che sì, è vero, immaginiamola pure così: con le piazze, con le aree pedonali, etc. Un'autostrada, però, non ti "seduce", non ti dice "vieni vieni vieni" anche se non hai ancora la patente; tu puoi avere il desiderio di andarci ma l'autostrada è davvero neutra. Il Web non è neutro, il Web ti richiama continuamente. Questo è un tema importante -anche in chiave filosofica- se si vuole capire perché noi esprimiamo una tale sudditanza in Rete: lasciare la traccia in quel momento diventa autoaffermare la propria esistenza. Se ci alziamo alle 3 del mattino e ci mettiamo a rispondere a una mail, anche se è sabato sera, è perché c'è qualcosa di più di un'infrastruttura neutra, c'è il fatto che qualcuno mi sta chiamando a lasciare una traccia e il richiamo è irresistibile[21]. E ora pensate a loro, ai ragazzi.

Fine I parte

Note

[1]Intervento del 14 ottobre 2019 di Elena Ferrara per il Progetto «*Comunico & Educo (C&E) - Verso un cambiamento delle forme di comunicazione per educare alla convivenza civile*» (art. 16 del DM 851/2017 «Piano nazionale per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo»).
Elena Ferrara, eletta la prima volta in Parlamento il 24 febbraio 2013, è stata promotrice e prima firmataria della Legge N. 71 del 29 maggio 2017, *Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*., prima legge in Europa sul fenomeno del cyberbullismo. Il suo sito web: http://www.elenaferrara.it

[2] *Regole minime per l'amministrazione della giustizia minorile*, O.N.U., New York, 29 novembre 1985.

[3] *Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia*, New York, 20 novembre 1989. Ratificata in Italia con la Legge 27 maggio 1991, n. 176, *Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo*, (New York 20 novembre 1989)

[4] Si ricorda al lettore che l'intervento dell'on. Ferrara, qui trascritto, ha avuto luogo il 14 ottobre 2019.

[5] Ivi, art. 14, cc 1 e 2.

[6] Ivi, art. 16.

[7] Cfr. art. 17.

[8] Ivi, Art. 18, c. 1.

[9] Cfr. art. 13.

[10] La Carta di Treviso è un protocollo firmato il 5 ottobre 1990 dall'*Ordine dei giornalisti*, dalla *Federazione nazionale della stampa italiana* e da *Telefono azzurro* allo scopo di disciplinare i rapporti tra informazione e infanzia. Consultabile al sito web: https://www.odg.it/allegato-2-carta-di-treviso/24290 (ultima visita 20 ottobre 2019)

[1] Il Regolamento generale sulla protezione dei dati - Regolamento (UE) n. 2016/679 - noto con la sigla GDPR - *General Data Protection Regulation*- è stato adottato il 27 aprile 2016 che ha sostituito la Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. Gli Stati membri hanno avuto due anni di tempo per adeguarsi al GDPR. L'Italia con il D.lgs N. 101 del 10 agosto 2018 - *Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati* - ha anche abrogato alcuni articoli del precedente d.lgs. n. 196/2003, *Codice in materia di protezione dei dati personali,* con esso incompatibili.

[2] *Considerando Del GDPR – Regolamento Privacy* UE/2016/679: (38) I minori meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali. Tale specifica protezione dovrebbe, in particolare, riguardare l'utilizzo dei dati personali dei minori a fini di marketing o di creazione di profili di personalità o di utente e la raccolta di dati personali relativi ai minori all'atto dell'utilizzo di servizi forniti direttamente a un minore. Il consenso del titolare della responsabilità genitoriale non dovrebbe essere necessario nel quadro dei servizi di prevenzione o di consulenza forniti direttamente a un minore.
(58) Il principio della trasparenza impone che le informazioni destinate al pubblico o all'interessato siano concise, facilmente accessibili e di facile comprensione e che sia usato un linguaggio semplice e chiaro, oltre che, se del caso, una visualizzazione. Tali informazioni potrebbero essere fornite in formato elettronico, ad esempio, se destinate al pubblico, attraverso un sito web. Ciò è particolarmente utile in situazioni in cui la molteplicità degli operatori coinvolti e la complessità tecnologica dell'operazione fanno sì che sia difficile per l'interessato comprendere se, da chi e per quali finalità sono raccolti dati personali che lo riguardano, quali la pubblicità online. Dato che i minori meritano una protezione specifica, quando il trattamento dati li riguarda, qualsiasi informazione e comunicazione dovrebbe utilizzare un linguaggio semplice e chiaro che un minore possa capire facilmente.
(75)I rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche, aventi probabilità e gravità diverse, possono derivare da trattamenti di dati personali suscettibili di cagionare un danno fisico, materiale o immateriale, in particolare: se il trattamento può comportare discriminazioni, furto o usurpazione d'identità, perdite finanziarie, pregiudizio alla reputazione, perdita di riservatezza dei dati personali protetti da segreto professionale, decifratura non autorizzata della pseudonimizzazione, o qualsiasi altro danno economico o sociale significativo; se gli interessati rischiano di essere privati dei loro diritti e delle loro libertà o venga loro impedito l'esercizio del controllo sui dati personali che li riguardano; se sono trattati dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati relativi alla salute o i dati relativi alla vita sessuale o a condanne penali e a reati o alle relative misure di sicurezza; in caso di valutazione di aspetti personali, in particolare mediante l'analisi o la previsione di aspetti

riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze o gli interessi personali, l'affidabilità o il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti, al fine di creare o utilizzare profili personali; se sono trattati dati personali di persone fisiche vulnerabili, in particolare minori; se il trattamento riguarda una notevole quantità di dati personali e un vasto numero di interessati.

[3] Nella *Convention on the Rights of the Child* – ONU 1989 (L.176/27 maggio 1991) «vengono definite le 3 forme di tutela e di promozione dei diritti dei minori: 1. *Protection* -Il diritto al mantenimento della relazione con i propri genitori e con gli "altri significativi" (insegnanti compresi), il diritto alle cure e il diritto alla tutela dagli abusi (operati dagli adulti e dai pari). Implica la creazione di sistemi di protezione e di tutela per l'infanzia e per l'adolescenza. 2. *Provision* -Il diritto riconosciuto a tutti i minori di accedere a beni e servizi. Ciò comporta la creazione e il potenziamento dei servizi per i minori stessi. 3. *Participation*- Il diritto di espressione attribuito ai bambini e ai ragazzi. Un diritto che li riconosce membri attivi della società in cui vivono e che impegna tali società a creare strutture che consentano la partecipazione attiva dei membri più giovani», A.R. Fravetto, S. Fucci, *La costruzione partecipata degli ambiti della vita: Protection, Provision, Participation*, Osservatorio permanente per la prevenzione dei bullismi, disponibile sul sito web: http://www.piemontecontroibullismi.it/index.php/it/strumenti/approfondimenti/item/download/78_c3a64d58c4fb9a1fc5ca5b4445ec056d (ultima visita 20 ottobre 2019)

[4] I dati qui di seguito presentati sono tratti da *Survey SID 2019*, il report realizzato all'interno del progetto *Safer Internet Centre* (SIC IV) GenerazioniConnesse, disponibili all'indirizzo web: https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/survey-sic-2019-final.pdf (ultima vista 20 ottobre 2019) e da *Adolescenti nell'universo digitale,* ricerca a cura di Generazioni Connesse - Safer Internet Centre, disponibile all'indirizzo web: https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/infografica-sid-2019.pdf (ultima visita 20 ottobre 2019) e da *Generazione Z*, Ricerca di Generazioni Connesse - Safer Internet Centre, disponibile all'indirizzo web: https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/infografica+2018-A4-3PAGES+%282%29/cc9fb3e9-2307-457a-b121-20c20d31c2f5 (ultima visita 20 ottobre 2019).

[5] Legge 20 agosto 2019, n. 92, *Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica*, «Art. 5 Educazione alla cittadinanza digitale 1. Nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, di cui all'articolo 2, è prevista l'educazione alla cittadinanza digitale. 2. Nel rispetto dell'autonomia scolastica, l'offerta formativa erogata nell'ambito dell'insegnamento di cui al comma 1 prevede almeno le seguenti abilità e conoscenze digitali essenziali, da sviluppare con gradualità tenendo conto dell'età degli alunni e degli studenti: a) analizzare, confrontare e valutare criticamente la credibilità e l'affidabilità delle fonti di dati, informazioni e contenuti digitali; b) interagire attraverso varie tecnologie digitali e individuare i mezzi e le forme di comunicazione digitali appropriati per un determinato contesto; c) informarsi e partecipare al dibattito pubblico attraverso l'utilizzo di servizi digitali pubblici e privati; ricercare opportunità di crescita personale e di cittadinanza partecipativa attraverso adeguate tecnologie digitali; d) conoscere le norme comportamentali da osservare nell'ambito dell'utilizzo delle tecnologie digitali e dell'interazione in ambienti digitali, adattare le strategie di comunicazione al pubblico specifico ed essere consapevoli della diversità culturale e generazionale negli ambienti digitali; e) creare e gestire l'identità digitale, essere in grado di proteggere la propria reputazione, gestire e tutelare i dati che si producono attraverso diversi strumenti digitali, ambienti e servizi, rispettare i dati e le identità altrui; utilizzare e condividere informazioni personali identificabili proteggendo se stessi e gli altri; f) conoscere le politiche sulla tutela della riservatezza applicate dai servizi digitali relativamente all'uso dei dati personali; g) essere in grado di evitare, usando tecnologie digitali, rischi per la salute e minacce al proprio benessere fisico e psicologico; essere in grado di proteggere se' e gli altri da eventuali pericoli in ambienti digitali; essere consapevoli di come le tecnologie digitali possono influire sul benessere psicofisico e sull'inclusione sociale, con particolare attenzione ai comportamenti riconducibili al bullismo e al cyberbullismo. 3. Al fine di verificare l'attuazione del presente articolo, di diffonderne la conoscenza tra i soggetti interessati e di valutare eventuali esigenze di aggiornamento, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca convoca almeno ogni due anni la Consulta dei diritti e dei doveri del bambino e dell'adolescente digitale, istituita presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi del decreto di cui al comma 4. 4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono determinati i criteri di composizione e le modalità di funzionamento della Consulta di cui al comma 3, in modo da assicurare la rappresentanza degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie e degli esperti del settore. L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza designa un componente della Consulta. 5. La Consulta di cui al comma 3 presenta periodicamente al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca una relazione sullo stato di attuazione

del presente articolo e segnala eventuali iniziative di modificazione che ritenga opportune. 6. La Consulta di cui al comma 3 opera in coordinamento con il tavolo tecnico istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 29 maggio 2017, n. 71. 7. Per l'attività prestata nell'ambito della Consulta, ai suoi componenti non sono dovuti compensi, indennità, gettoni di presenza o altre utilità comunque denominate, né rimborsi di spese».

[6] Video Spot *UP-prezzami*, Campagna contro gli stereotipi, disponibile al sito web: https://media.savethechildren.it/pages/view.php?ref=11096&k=0acabc3ccf (ultima visita 20 ottobre 2019). «La campagna *UP-prezzami* [promossa da *Save the Children*, *ndr*] è stata realizzata nell'ambito del progetto "GenerAzione – Insieme contro gli stereotipi di genere" con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità» dal sito di *Save the Children*: *Infanzia: più di 3 ragazzi su 5 vittime di discriminazioni, emarginati o derisi dai loro coetanei; 9 su 10 testimoni diretti di episodi contro i loro compagni* (disponibile alla pagina web: https://www.savethechildren.it/press/infanzia-più-di-3-ragazzi-su-5-vittime-di-discriminazioni-emarginati-o-derisi-dai-loro

[7] «Catania, schiaffeggia minore disabile e mette il video sui social: 15enne nei guai», in *La Sicilia*, 14 settembre 2019, disponibile alla pagina web: https://www.lasicilia.it/news/catania/280899/catania-schiaffeggia-minore-disabile-e-mette-il-video-sui-social-15enne-nei-guai.html (ultima visita 20 ottobre 2019).

[8] *iGloss@ - L'ABC dei comportamenti devianti on line*, consultabile al sito web: http://www.iglossa.org (ultima visita 20 ottobre 2019)

[9] Cfr. Art. 586, *Codice penale*.

[20] L. 69 del 19 luglio 2019, che è stata denominata *Codice Rosso*, all'art. 10 introduce anche in Italia il reato di *revenge porn*: «Art. 10 Introduzione dell'articolo 612-ter del codice penale in materia di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti 1. Dopo l'articolo 612-bis del codice penale è inserito il seguente: "Art. 612-ter (Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000. La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento. La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d'ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio"».

[21] Questa suggestione è tratta da M. Ferraris, *Mobilitazione totale*, Laterza, Bari-Toma 2016, (formato ebook): «È la notte tra il sabato e la domenica, quella tradizionalmente consacrata al riposo. Mi sveglio. Faccio per sapere l'ora e ovviamente guardo il telefonino, che mi dice che sono le tre. Ma, contemporaneamente, vedo che è arrivata una mail. Non resisto alla curiosità o meglio all'ansia (la mail riguarda una questione di lavoro), ed è fatta: leggo e rispondo. Sto lavorando - o forse più esattamente sto eseguendo un ordine - nella notte tra il sabato e la domenica, ovunque io sia» (*La chiamata. "Dove sei? Presentati, agisci!")*.

© E. Merli, *Curiosità* (2007), 80x60cm, olio su cartone telato

Rivista di filosofia

VITA PENSATA

Anno X
22
N. 22 Maggio 2020

Registrata presso il Tribunale di Milano n. 378 del 23/06/2010 - ISSN 2038-4386

«Τὰ δὲ ἐν αὐτῇ ἀγλαίσματα ὡς ἂν ἐν ζωῇ κείμενα κῆπος Διὸς λέγεται, καὶ εὖδειν ἐκεῖ ὁ Πόρος οἷς ἐπληρώθη βεβαρημένος».
(Lo splendore di vita che è nell'anima vien detto il giardino di Zeus, e lì dorme Poros gravato del nettare di cui s'è riempito; Plotino, *Enneadi*, a cura di G. Faggin, III, 5, 35-37)

LA FILOSOFIA COME VITA PENSATA

RIVISTADIFILOSOFIA**VITAPENSATA** Anno X N. 21 - **Gennaio 2020**

DIRETTORE RESPONSABILE
Augusto Cavadi

DIRETTORI SCIENTIFICI
Alberto Giovanni Biuso
Giuseppina Randazzo

RIVISTA DI FILOSOFIA ON LINE
Registrata presso il
Tribunale di Milano
N° 378 del 23/06/2010
ISSN 2038-4386

INDICE

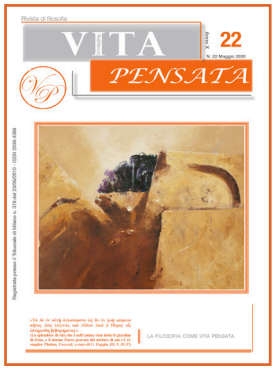

ANNO X N. 22
MAGGIO 2020
RIVISTA DI FILOSOFIA

ISSN 2038-4386

SITO INTERNET

WWW.VITAPENSATA.EU

QUARTA DI COPERTINA

IN COPERTINA

"NEL GIARDINO DI ZEUS"
(OLIO SU TELA DI LINO,
180x150, 2017-2019)

© FRANCO FASULO

RIVISTADIFILOSOFIA**VITAPENSATA** Anno X N.22 - **Maggio 2020**

EDITORIALE

AGB & GR *Filosofie contemporanee*	4

TEMI

Alberto Giovanni Biuso *Metafisiche contemporanee*	5
Santo Burgio *Astrazione, violenza, colonia. Una nota su Eboussi Boulaga*	12
Elena Ferrara *Nuovi diritti per i minori: la Legge 71/17 di prevenzione e contrasto al cyberbullismo (II parte)*	18
Dario Generali *La storia della scienza nella scuola di Milano*	29
Luca Grecchi *Il rispetto e la cura. A partire dai Greci*	35
Ana Ilievska *Heidegger, the Plagiarist? Looking for* Sein und Zeit *in Gorizia*	41
Marica Magnano San Lio - Marta Maria Vilardo *Ermeneutica e verità*	46
Andrea Pace Giannotta *Enattivismo, naturalismo e fenomenologia*	52
Roberto Peccenini *Miti e riti della scuola italiana: quando il debito è formativo (II parte)*	59
Serena Spartà *Panopticism. Foucault and a gaze at digital society*	64

AUTORI

Alberto Giovanni Biuso *Giovanni Gentile*	70
Giusy Randazzo *Empedocle di Akragas*	80

RECENSIONI

Giovanni Altadonna *Naturalmente imperfetti*	90
Alberto Giovanni Biuso *Savoca / Ungaretti*	94
Enrico Palma *Givone. Metafisica della peste*	96
Giusy Randazzo *Balido. La ricerca della verità*	99
Noemi Scarantino *Tempo e materia. Una metafisica*	102

NEES

Michela Noce *Dialettica e/è dialogo. Tra filosofia e letteratura*	107
Ginevra Roggero *La libertà è donna*	112

VISIONI

Loredana Cavalieri-Giusy Randazzo *Banksy/Zorro*	118
Silvia Ciappina-Giusy Randazzo *Tutto è permesso*	122
Giusy Randazzo *Franco Fasulo. La divina mania*	125

Nuovi diritti per i minori: la Legge 71/17 di prevenzione e contrasto al cyberbullismo (II parte)*

di
Elena Ferrara[1]

5. Dentro la legge sul Cyberbullismo

Una recente ricerca dell'UNICEF[2] condotta in più di 30 Paesi a livello globale evidenzia che il cyberbullismo tra pari si manifesta in misura sempre più rilevante: un ragazzo su tre dichiara di esserne stato vittima e uno su cinque di aver perso dei giorni di scuola a causa delle prevaricazioni on-line. I 170.000 ragazzi – tra i 13 e i 24 anni – che hanno partecipato al sondaggio, alla domanda su chi potesse risolvere questo problema, in percentuali più o meno equivalenti, hanno risposto: i governi, i ragazzi e le infrastrutture digitali. Che cosa succede infatti quando si ricerca la colpa? La responsabilità di questo fenomeno così devastante di chi è? Dei social network, dei politici, si risponde di solito; invece i ragazzi stessi dicono qualcosa di molto importante: "*La colpa è anche nostra. Noi possiamo emanciparci da queste distorsioni che derivano da una mancanza di competenza*". E come mai non hanno questa competenza? Perché non sono stati adeguatamente educati.

Quando è mancata Carolina Picchio, la mia ex alunna prima vittima acclarata di cyberbullismo, che cosa ho pensato? Noi adulti, noi educatori non abbiamo fatto abbastanza per lei! Probabilmente nulla che potesse darle resilienza in quel momento, rispetto a un attacco digitale così psicologicamente impattante. Carolina era una ragazza lontana dallo stereotipo di vittima tanto che era definita dalle amiche una "bella tosta". Sapeva sostenere anche le relazioni difficili perché dotata di empatia e per questo le compagne la consideravano in grado di dare consigli. Questo spiega come mai abbia lasciato scritto che «le parole fanno più male delle botte. Cavolo, se fanno male», esplicitando poi lo sgomento nel successivo interrogativo: «Ma io mi chiedo: a voi non fanno male?»[3]. Ha poi aggiunto: «come fate a essere così insensibili?», cioè *come fate a non cogliere la sofferenza conseguente alle vostre azioni*! Agli autori di bullismo perpetrato ai suoi danni ha anche rivolto i suoi ironici e disperati elogi: «Complimenti ragazzi per il vostro bullismo: ottimo lavoro!» lasciando però anche indicazioni sulla loro identità. Gli inquirenti hanno avuto, contrariamente ai tanti casi in cui la vittima non lascia traccia circa le motivazioni del gesto suicidario, uno scritto molto articolato. È sempre estremamente complicato comprendere le ragioni dei suicidi, ancor più se di soggetti minorenni, vittime che rischiano un'ulteriore vittimizzazione. Dimostrare il nesso causale tra gli atti persecutori, anche questi tutti da dimostrare e spesso ingiustamente ritenuti "ragazzate", e il gesto suicida è decisamente complicato. Pensate invece alla lucidità e al coraggio di Carolina che scrive una lunga lettera nel momento in cui ha assunto la decisione: una scelta che sa molto di denuncia. Da sola, e a soli a 14 anni, ha avuto il coraggio di scrivere il perché del suo gesto individuando un fenomeno ancora per molti versi ignoto. Una frase in particolare riesce a trasmettere uno sbocco di speranza, un percorso evolutivo per chi le ha fatto tanto male: «Spero che da oggi siate più sensibili sulle parole». D'altra parte a commento di quel video terribilmente oltraggioso, girato approfittando del suo stato di incoscienza, sono state migliaia le offese ricevute sul social network. Parole pesantissime che l'hanno profondamente ferita nella sua intimità e calpestata nella sua dignità. Declinato in linguaggio digitale: la *web reputation* risulta del tutto compromessa per sempre e in ogni luogo. Carolina si trova a fronteggiare una violenza tra pari che, con una viralità inimmaginabile, annienta ogni possibilità di

* Link alla ***I PARTE***: https://www.vitapensata.eu/2020/01/31/nuovi-diritti-per-i-minori-la-legge-7117-di-prevenzione-e-contrasto-al-cyberbullismo/

resilienza: le forze e le strategie messe in atto per combattere calunnie e prepotenze nella vita reale sulle piattaforme digitali non funzionano.

La L. 71/17 non ha potuto che essere dedicata a lei. Il messaggio sull'uso delle parole è il testimone che mi sono sentita di raccogliere. Il suo senso di impotenza è quello che mi ha spinta a individuare misure di tutela e di protezione per i giovanissimi che non hanno il coraggio di parlare, di rivolgersi a un adulto o a un'amica.

E a valle di questa tragedia, quale preoccupazione mi ponevo come insegnante? Prima di tutto comprendere il fenomeno di cui è stata vittima Carolina. Rispetto al bullismo – trent'anni di esperienza nella scuola media – ritenevo di aver patrimonializzato competenze e strumenti di contrasto, ma il fenomeno del cyberbullismo era spiazzante. Capivo che la matrice antropologica potesse essere la stessa del bullismo, con le dinamiche del branco, l'individuazione di un bersaglio, gli stereotipi delle fragilità, e così via, ma era chiaro che stavo entrando in un mondo diverso. Nell'ambiente digitale non valgono le stesse regole ed è molto più facile farsi del male. Si devono conoscere i rischi e riconoscere i disvalori, si deve agire con responsabilità e non lasciarsi prendere dalla velocità, si deve avere cura dei propri dati e occorre conoscere i propri diritti e i propri doveri in internet evitando di cadere nella rete come di cedere all'illusione di restare anonimi.

Mi sono chiesta: ma chi sta trasferendo tutte queste competenze ai ragazzi? A chi tocca se non alla scuola e alla famiglia?

Ci si può tentare di sottrarre dalle responsabilità quando il fatto è accaduto fuori dalla scuola? Se per il bullismo tradizionale questo è un criterio che dimostra tutti i limiti educativi, per il bullismo informatico sappiamo che è molto probabile che l'atto lesivo della dignità del compagno venga pubblicato al di fuori dell'orario e dell'edificio scolastici. Il problema è che i protagonisti sono molto spesso compagni se non, e accade frequentemente, del medesimo gruppo classe. Non possiamo più dire che è successo alle quattro del mattino o del pomeriggio, quindi non ha a che fare con la scuola oppure che è avvenuto fuori dal cortile dell'istituto! Ci sono scuole che, viceversa, lavorano in rete, con protocolli specifici, perché quando il fatto coinvolge studenti che frequentano istituti differenti (ma magari confinanti!) si possa affrontare il problema in modo sinergico e i dirigenti scolastici, coadiuvati dai referenti per il cyberbullismo, possano attuare insieme le strategie di intervento e di mediazione. Dobbiamo affrontare un fenomeno che travalica le coordinate spazio-temporali, che ci impone di superare le logiche che caratterizzavano invece il contrasto al bullismo. Ormai su questo punto la giurisprudenza è chiara e certo tutto ciò richiede un ulteriore aggravio di responsabilità e la necessità sempre più urgente di formare cittadini digitali responsabili dando loro competenze, consapevolezza e, ovviamente, buon esempio!

Abbiamo quindi la certezza che la chiave per affrontare il problema è la prevenzione.

Sia per fare prevenzione, sia per affrontare il problema quando ormai l'evento si è verificato dobbiamo essere consapevoli delle responsabilità dei vari attori. In questa materia, che ha molto a che vedere con il tema del risarcimento danni alla parte lesa, il riferimento alla responsabilità genitoriale è contenuto nel primo comma dell'art. 2048 del c.c. che introduce la previsione di *culpa in vigilando e in educando*. I genitori sono oggettivamente responsabili delle condotte del minore a meno che non dimostrino di aver educato opportunamente il figlio, di aver vigilato sui suoi comportamenti, di non essere riusciti a impedire il fatto.

Al secondo comma del medesimo articolo troviamo la previsione di *culpa in vigilando* riguardante i docenti e il personale ATA. Per superare la presunzione di colpa è necessario dimostrare di aver adeguatamente vigilato secondo adeguate strategie preventive e di controllo volte a scongiurare situazioni come quella verificatasi da considerarsi, quindi, un caso fortuito. Si introduce così la *culpa in organizzando* addebitabile al Dirigente scolastico ex art. 2043 c.c. nel caso in cui non abbia posto in essere tutte le misure organizzative per garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni. *Culpa in vigilando* e *in educando*, come quella *in organizzando*, devono essere dimostrate dal danneggiato.

Ci può aiutare a comprendere la complessità dei

fenomeni di prevaricazione tra pari nell'individuazione delle responsabilità la lettura di una recente sentenza della Corte di Cassazione[4] che condanna una vittima per concorso di colpa. In questo caso un minore, oggetto di molestie e vessazioni reiterate, ha reagito dando un pugno al suo carnefice che diventa, appunto, vittima di reazione violenta. È interessante questa sentenza perché, giunti al terzo grado di giudizio, ha permesso agli operatori di giustizia di approfondire il tema. Si è quindi giunti alla decisione di considerare entrambi i ragazzi corresponsabili di reato. La sentenza, però, individua e sottolinea anche le responsabilità dei soggetti di contesto a partire dai genitori di entrambi i minori coinvolti e sottolinea come la scuola non abbia messo in atto alcuna strategia educativa nonostante i due fossero compagni (preciso che in questo caso l'istituzione scolastica non è stata citata in giudizio per cui non c'è stata necessità di una difesa). Le famiglie sono state ritenute in primis responsabili della situazione dei due ragazzi in quanto entrambe non hanno compreso il disvalore delle azioni agite dal minore. Per i giudici di legittimità "il bullismo non dà vita ad un conflitto individuale" e richiede "un coacervo di interventi coordinati" che possano arginare il fenomeno soprattutto evitando che la vittima venga lasciata sola.

Il richiamo è quindi alla necessità di mettere in campo un'alleanza educativa tra scuola, famiglia e società per poter contrastare il bullismo e questo vale ancor di più per il bullismo informatico tanto più pervasivo e subdolo.

È evidente, infatti, la difficoltà che la scuola incontra quando le prevaricazioni avvengono sulle piattaforme social, invisibili agli occhi dei docenti, e non siano captati i segnali di disagio delle vittime. Questo ci mette nella condizione di allargare la nostra alleanza educativa a tutta la comunità, scolastica e non, includendo proprio anche gli stessi ragazzi. Certamente loro possono fare da sentinella, intercettare il disagio, interrompere una catena d'odio. Devono certamente essere consapevoli anche del rischio di incorrere in condotte distorte che possono integrare fattispecie di reato.

La Legge 71/17 si pone il problema di definire il cyberbullismo evitando di introdurre una nuova fattispecie di reato. Pur nella varietà di tipologie dell'aggressione, il nostro ordinamento, infatti, contiene già le condotte penalmente rilevanti che vengono agite nel caso delle prevaricazioni in rete. D'altra parte non sempre queste ultime si esplicano come veri e propri illeciti. La definizione tiene quindi conto, infatti, di una serie di atti quali "pressione", "molestia", "diffamazione", "furto d'identità" agiti per via telematica a danno di un minore da parte di un singolo o di un gruppo. Il dato importante è che si rilevi intenzionalità nella prevaricazione e che l'obiettivo sia quello di abusare, ridicolizzare, isolare il minore.

Data la peculiarità del fenomeno in contesto telematico, e quindi la necessità di porre al centro delle misure legislative la nuova frontiera, la legge affronta il solo cyberbullismo e questo è stato uno dei punti di dibattito parlamentare. Se, infatti, da un lato sono evidenti le comuni matrici discriminatorie e le dinamiche relazionali adolescenziali come moventi delle prevaricazioni tra pari, è evidente come il bullismo informatico abbia indotto lo studioso, come il decisore politico, a dare una specifica definizione del fenomeno. È in tal senso particolarmente rilevante il tema della *reiterazione* dell'atto che risulta ineludibile nella definizione del bullismo, ma perde significato quando interviene la potenza riverberante

© F. Fasulo, *Ossidi_memorie #6*, Olio su tela (50x70),2013

del web.

La legge, fin dalla declinazione delle finalità nel primo comma dell'art. 1, chiarisce che il campo di intervento è quello educativo con individuazione di misure di prevenzione e contrasto riferite all'universalità dei minori e con misure di protezione per le vittime e di rieducazione per gli autori di atti di cyberbullismo. Da qui derivano tutte le previsioni normative a partire dall'art. 3 che si preoccupa di costruire una *governance* introducendo un Tavolo tecnico permanente, interministeriale e interistituzionale, con i compiti di redigere un Piano d'azione integrato (che purtroppo non ha ancora visto la luce), di monitorare il fenomeno e le azioni di contrasto messe in atto e di elaborare un codice di co-regolamentazione con le aziende digitali. Il Tavolo, incardinato presso il Consiglio dei Ministri, è coordinato dal MIUR[5] che è il cuore pulsante della strategia educativa e contempla anche la presenza del terzo settore e di rappresentanze dei genitori e degli studenti. Al ruolo del sistema scolastico è riservato l'art. 4 che prevede l'emanazione delle Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, redatte in collaborazione con il Dipartimento di giustizia minorile, e rinnovate ogni due anni (le prime risalgono al 2015 quando la legge era ancora in itinere, le seconde sono state inserite nel Piano nazionale dell'Educazione al rispetto e risalgono al 2017, si attende l'edizione 2019 che mi risulta essere in fase di elaborazione già prima del recente cambio di Governo). Nel medesimo articolo viene introdotta la figura di sistema del Referente per il cyberbullismo, si incentiva un'azione sinergica delle autonomie scolastiche con i territori a partire dalla collaborazione con le Forze dell'ordine, gli Enti Locali, i servizi territoriali e il terzo settore. Non mancano i riferimenti alle metodologie ispirate alla *peer education*, la necessità di un piano di formazione per docenti per l'inserimento *trasversale* e in tutti gli ordini di scuola (garantendo la continuità) dell'educazione alla cittadinanza digitale, all'uso consapevole dei social media, al rispetto della legalità.

Dobbiamo informare tutti i giovanissimi che la Legge 71/17 ha introdotto un nuovo diritto: la possibilità di richiedere immediatamente la rimozione dei contenuti offensivi, minacciosi, diffamatori. Già a 14 anni, infatti, il minore può chiedere la rimozione, il blocco o l'occultamento di un contenuto lesivo della sua dignità rivolgendosi al titolare del trattamento dati della piattaforma, cioè al provider, mediante semplici dispositivi che diversi social network hanno da tempo messo a disposizione e che andranno perfezionati ed estesi. Certo per fare questo i ragazzi devono aver interiorizzato quanto sia importante tutelare la propria dignità – e ciò vale anche per l'identità digitale – e come si costruisca la *web reputation*. Un genitore può chiedere la rimozione dei contenuti anche per gli infra-quattordicenni, mentre il quattordicenne può chiederlo senza dirlo al genitore. Dobbiamo prendere atto della difficoltà dei giovani adolescenti nel confidarsi proprio con noi genitori e, sebbene in questi anni siano stati sensibilizzati sulla necessità di coinvolgere un adulto di riferimento, abbiamo evidenza di quanto ancora preferiscano tacere. L'istanza di rimozione è veramente una rivoluzione, anche dal punto di vista ordinamentale perché attribuisce a un ragazzo di quattordici anni un diritto che lui stesso potrà esigere. Ovviamente la segnalazione è un'operazione che i ragazzi devono poter fare *con pochi click* perché possa essere facile difendersi anche sotto attacco. Gli strumenti tecnologici ci sono. Purtroppo, come ho detto, l'art. 3 della legge è ancora in gran parte inattuato. È importante che i ragazzi e i genitori sappiano che l'istanza di rimozione può essere presentata anche al Garante della privacy, soprattutto quando non si riesca a individuare il titolare del trattamento dati o in caso di inerzia del provider che ha massimo 24 ore per prendere in carico la segnalazione e massimo altre 24 per ottemperare alla rimozione. Altre 48 ore sono individuate per l'intervento dell'Autorità Garante della privacy.

Rispetto agli autori di atti di cyberbullismo previsioni specifiche sono espresse all'art. 7 della 71/17. Non solo il cyberbullo sarà chiamato alle sue responsabilità, ma anche i compagni che lo sostengono rischiano di essere considerati correi di atti di bullismo. In rete infatti è ancor più facile condividere questa responsabilità e non è difficile individuare le prove: basta una condivisione, un commento inappropriato, un semplice like. Se i minori ultraquattordicenni rispondono

personalmente del reato commesso, sappiamo anche che in tema di giustizia minorile l'Italia è all'avanguardia e ci sono Paesi che guardano a noi come a un modello da seguire. È previsto dal Codice di procedura penale che i minori autori di reato possano entrare in una dimensione di attività riparativa[6] e questo è particolarmente opportuno in considerazione della frequente ed evidente scarsa consapevolezza dei nostri giovani adolescenti rispetto al danno arrecato per via telematica. Ma i tempi non sono brevi per tali interventi e la rete ha bisogno di velocità soprattutto per bloccare la viralità del contenuto lesivo e per evitare che da un errore si possa incorrere in altri ancor più gravi. Che cosa ha individuato la L. 71/17 per potenziare l'area dell'extra-penale in tempistiche compatibili? Ha introdotto la procedura dell'ammonimento del Questore che è una sorta di sgridata, un cartellino giallo parlando in termini calcistici. Da chi prende avvio la procedura di ammonimento? È avviata dal genitore. Ma chi informa il genitore di questa possibilità se la Legge non è ancora così conosciuta? L'Art. 5 prevede che sia il Dirigente scolastico che, coadiuvato dal referente cyberbullismo, informa – se a conoscenza dei fatti di bullismo in rete che riguardano un minore – i genitori o i tutori. Così la famiglia della vittima saprà innanzitutto che saranno prese delle misure sanzionatorie dalla scuola ma sarà anche messa al corrente che può avviare la procedura di ammonimento con l'avvertenza, però, di non proporre querela. Se c'è la denuncia non si può chiedere l'ammonimento perché si tratta di due percorsi che fanno capo a diverse tipologie di intervento. L'ammonimento è un atto amministrativo di carattere preventivo, ma ha un suo peso perché l'autore di reato viene convocato dall'Autorità di sicurezza alla presenza di un genitore e perché su di lui si accende una luce che dura fino al raggiungimento della maggiore età. D'altra parte va contrastato anche il senso di impunità che si respira a volte nelle nostre scuole. Ho raccolto testimonianze di genitori, soprattutto con figli disabili, che faticano ad accettare che molestie o derisioni vengano minimizzate o che tutto si esaurisca con una giornata di lavori socialmente utili. La legge prevede al secondo comma dell'art. 5 che i Regolamenti scolastici e il Patto di corresponsabilità educativa si dotino di specifici articolati per affrontare il tema coinvolgendo le famiglie e individuando le sanzioni per i responsabili. Iniziano a essere molte le scuole che hanno adeguato i Regolamenti d'Istituto in tal senso anche con il coinvolgimento degli studenti. Dobbiamo combattere anche il pericolo dell'omertà aumentando il disvalore nei confronti degli atti di prevaricazione in particolare rivolti ai più fragili oggetto privilegiato di dileggi e di molestie.

Alcuni mesi fa ho affrontato un caso che mi ha indotta a rafforzare l'attività di sensibilizzazione e formazione sulla mia legge. La testimonianza mi è pervenuta dal padre di un ragazzo fragile, studente di scuola secondaria di secondo grado, oggetto di dileggio da parte di compagni. Era stato girato e pubblicato un video che lo ritraeva in difficoltà. Nonostante l'umiliazione devastante che ne era derivata il ragazzo non aveva fatto parola con i genitori che avevano scoperto il video quasi per caso. Poco ha fatto la scuola, anche a fronte delle rimostranze della famiglia, il che ha indotto il genitore a rivolgersi alla Questura per presentare l'istanza di ammonimento, richiesta però negata con la motivazione che si trattava di un solo episodio. Abbiamo visto che la reiterazione non è inserita nella definizione di cyberbullismo, quindi in realtà basta un unico contenuto lesivo per presentare l'istanza all'Autorità di sicurezza. È importante salvare i contenuti e che ognuno faccia la sua parte: anche le famiglie è giusto che si sentano tutelate in un percorso di protezione nei confronti del figlio minore.

La Legge precisa che qualora al compimento del diciottesimo anno l'autore di cyberbullismo non si sia macchiato di ulteriori condotte illecite la sua fedina penale sarà pulita. È perché spesso i ragazzi non sono consapevoli, come confermato dagli operatori di sicurezza che ormai hanno una vasta esperienza. È anche per questo che dobbiamo imparare a chiamare le cose con il loro nome.

Lo dico perché si faccia un distinguo tra gli atti di cyberbullismo e condotte gravi che, infatti, non sono contemplate dalla definizione introdotta dalla Legge 71/17. Il nostro ordinamento si è dotato recentemente di due leggi: quella che ha introdotto il reato di tortura e quella sul *reveng porn*. Spesso e anche riferendosi a soggetti adulti, i media usano il termine "bullo" quando

in realtà stiamo parlando di delitti di estrema gravità iscrivibili nella sfera dei crimini contro la persona e negli atti persecutori, ma non sono riconducibili alle dinamiche di prevaricazione tra pari che la norma sul cyberbullismo ha definito. Abusare del termine "cyberbullismo" rivolto ad atti criminali di ben maggiore rilevanza penale non aiuta a condurre l'attività di prevenzione e contrasto che finalmente vede coinvolte anche tante famiglie in ambito scolastico, ma sempre di più l'intera società.

6. Lo stato dell'arte della Legge n. 71

Purtroppo, la L. 71/17 è ancora poco conosciuta. Quanti genitori sanno che possono chiedere la procedura dell'ammonimento? Che si può cancellare un contenuto? È la conseguenza del fatto che ancora non è stato attuato tutto quello che la legge sul cyberbullismo prevedeva. Come richiamato, non è stato predisposto dal Tavolo interministeriale il Piano d'azione nazionale che dovrebbe definire anche la formazione integrata dei diversi operatori (non solo docenti e operatori di sicurezza, ma sanitari, educatori, ecc.), così come non è stato redatto il codice di co-regolamentazione con i provider e quindi non è stata affrontata la questione dei *bottoni salvataggio* per l'istanza di rimozione. Manca ancora il Comitato di monitoraggio che deve dare un feed-back rispetto alle azioni messe in campo.

Molto più operativo è stato il MIUR e l'intero sistema scolastico nell'ottemperanza delle misure dell'art. 4: le linee di orientamento, la cura della nomina e le attività di formazione dei referenti per il cyberbullismo, i bandi nazionali per le progettualità specifiche, la piattaforma Elisa per la formazione *e-learning* di due docenti per ogni Istituto scolastico, l'investimento degli Uffici Scolastici Regionali per la realizzazione/consolidamento degli Osservatori Regionali per la prevenzione e il contrasto al bullismo e cyberbullismo, i numeri verdi e le *helpline* per le segnalazioni delle vittime, il Coordinamento Nazionale per la cura del cyberbullismo, la costituzione di reti di scuole in sinergia con i servizi territoriali, i protocolli d'intesa con le forze dell'ordine, le *policies* d'istituto fino alla nomina del team d'istituto che coadiuva il Dirigente scolastico. Esperienze di formazione integrata di docenti, genitori nonché operatori socio-educativi e sanitari, professionisti del diritto, studenti universitari di scienze dell'educazione.

Le Autorità coinvolte come AGCOM (anche mediante i Corecom regionali), Garante della privacy (con la pubblicazione immediata del modulo on line per l'istanza di rimozione) e Garante dell'Infanzia e adolescenza hanno tutte operato in osservanza della norma e risulta evidente il lavoro attuato dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni, dall'Arma dei Carabinieri e da altre forze dell'ordine compresi i corpi di Polizia municipale. Il Dipartimento di Giustizia minorile con le Procure presso i Tribunali dei Minori e i Ministeri della salute, del welfare e, oggi, anche il Dipartimento per le politiche della famiglia hanno dato il proprio apporto, ma manca la concertazione in un unico piano di lavoro. Si rischia di sovrapporre gli interventi e di affrontare le previsioni contenute nella norma in modi differenti sul territorio nazionale. Questo anche per le competenze in capo alle Regioni.

A livello di governi regionali, infatti, si è dato un forte impulso alla lotta al bullismo e al cyberbullismo con l'approvazione di leggi specifiche in oltre la metà delle Regioni italiane: oltre alle risorse economiche messe a disposizione queste norme rafforzano le programmazioni sinergiche tra servizi permettendo di agire secondo una visione olistica dei minori. Il pericolo di dare risposte diverse a uguali bisogni però è reale.

Sulla base di questa considerazione è necessario ripartire dalla centralità del ragazzo e quindi dalla centralità del sistema scolastico. Non soltanto perché la scuola è in grado di attuare delle strategie educative, rieducative, in base ai nostri principi pedagogici, ma perché l'autonomia scolastica sa fare rete con i servizi territoriali. Da sola la scuola non può dare tutte le risposte ai bisogni e tanto meno a un fenomeno così complesso come il cyberbullismo.

Quindi per riassumere: la L. 71/17 è una legge di diritto mite che attribuisce ai minori nuovi diritti e punta sulla prevenzione dai rischi della Rete. La norma non è contro la Rete, ma favorisce la consapevolezza delle potenzialità e dei rischi che una Rete così seducente porta con sé, aspetti non

© F. Fasulo, *Luna Etnea*, Olio su tela (150x180), 2017

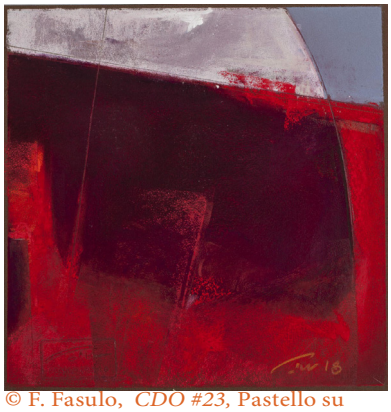

© F. Fasulo, *CDO #23*, Pastello su carta (14x14), 2018

© F. Fasulo, *CDO #15*, Pastello su carta (14x14), 2018

neutri da cui noi dobbiamo proteggere le nostre identità e tanto più quelle dei soggetti più vulnerabili a partire dai minori.

Sarebbe bello se il 20 novembre – per il trentennio dalla *Convention on the Rights of the Child* – in tutte le scuole si rileggesse la *Convenzione* con gli occhiali del minore digitale anche per aggiornare il linguaggio e comprendere la portata di crescere nell'ambiente digitale.

Concludo con la notizia che sta facendo il suo iter la Proposta di legge 1524 che affronta il tema dell'aggressività minorile e in particolare dei bullismi modificando anche la Legge 71/17. Ancora una volta in Italia prima ancora di verificare l'efficacia di un provvedimento legislativo, prima ancora che esso sia attuato, si decide di modificarlo. Purtroppo sarà molto difficile che siano i ragazzi a prendere la parola magari a difendere percorsi che stanno attuando! Sottolineo con amarezza che nemmeno il Forum degli studenti è stato audito nella fase istruttoria e si è dimenticata di loro anche la Commissione Bicamerale Infanzia e adolescenza che ha condotto una corposa indagine conoscitiva approvando di recente la risoluzione finale[7]. Eppure abbiamo visto con quale assennatezza i giovani hanno risposto all'indagine dell'UNICEF!

Per questa ragione lancio un appello a voi, docenti, perché vi facciate interlocutori attivi, con lo sguardo della pedagogia, dei diritti degli studenti senza dimenticare quelli di cittadinanza digitale. Vi ringrazio per l'ascolto.

7. Il testo della LEGGE 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo

Art. 1 Finalita' e definizioni

1. La presente legge si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di eta' nell'ambito

delle istituzioni scolastiche.

2. Ai fini della presente legge, per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identita', alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonche' la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o piu' componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.

3. Ai fini della presente legge, per «gestore del sito internet» si intende il prestatore di servizi della societa' dell'informazione, diverso da quelli di cui agli articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, che, sulla rete internet, cura la gestione dei contenuti di un sito in cui si possono riscontrare le condotte di cui al comma 2.

Art. 2 Tutela della dignita' del minore

1. Ciascun minore ultraquattordicenne, nonche' ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilita' del minore che abbia subito taluno degli atti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, puo' inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali, anche qualora le condotte di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, da identificare espressamente tramite relativo URL (Uniform resource locator), non integrino le fattispecie previste dall'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ovvero da altre norme incriminatrici.

2. Qualora, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l'interessato puo' rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 3 Piano di azione integrato

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, del quale fanno parte rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della giustizia, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero della salute, della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, del Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione media e minori, del Garante per la protezione dei dati personali, di associazioni con comprovata esperienza nella promozione dei diritti dei minori e degli adolescenti e nelle tematiche di genere, degli operatori che forniscono servizi di social networking e degli altri operatori della rete internet, una rappresentanza delle associazioni studentesche e dei genitori e una rappresentanza delle associazioni attive nel contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Ai soggetti che partecipano ai lavori del tavolo non e' corrisposto alcun compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.

2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1, coordinato dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, redige, entro sessanta giorni dal suo insediamento, un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo, nel rispetto delle direttive europee in materia e nell'ambito del programma pluriennale dell'Unione europea di cui alla decisione 1351/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16

dicembre 2008, e realizza un sistema di raccolta di dati finalizzato al monitoraggio dell'evoluzione dei fenomeni e, anche avvalendosi della collaborazione con la Polizia postale e delle comunicazioni e con altre Forze di polizia, al controllo dei contenuti per la tutela dei minori.

3. Il piano di cui al comma 2 e' integrato, entro il termine previsto dal medesimo comma, con il codice di coregolamentazione per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, a cui devono attenersi gli operatori che forniscono servizi di social networking e gli altri operatori della rete internet. Con il predetto codice e' istituito un comitato di monitoraggio al quale e' assegnato il compito di identificare procedure e formati standard per l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, nonche' di aggiornare periodicamente, sulla base delle evoluzioni tecnologiche e dei dati raccolti dal tavolo tecnico di cui al comma 1 del presente articolo, la tipologia dei soggetti ai quali e' possibile inoltrare la medesima istanza secondo modalita' disciplinate con il decreto di cui al medesimo comma 1. Ai soggetti che partecipano ai lavori del comitato di monitoraggio non e' corrisposto alcun compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.

4. Il piano di cui al comma 2 stabilisce, altresi', le iniziative di informazione e di prevenzione del fenomeno del cyberbullismo rivolte ai cittadini, coinvolgendo primariamente i servizi socioeducativi presenti sul territorio in sinergia con le scuole.

5. Nell'ambito del piano di cui al comma 2 la Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, predispone, nei limiti delle risorse di cui al comma 7, primo periodo, periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sul fenomeno del cyberbullismo, avvalendosi dei principali media, nonche' degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati.

6. A decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca trasmette alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sugli esiti delle attivita' svolte dal tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, di cui al comma 1.

7. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, e' autorizzata la spesa di euro 50.000 annui a decorrere dall'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2017, 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4 Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto in ambito scolastico

1. Per l'attuazione delle finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentito il Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita', entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge adotta linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole, anche avvalendosi della collaborazione della Polizia postale e delle comunicazioni, e provvede al loro aggiornamento con cadenza biennale.

2. Le linee di orientamento di cui al comma 1, conformemente a quanto previsto alla lettera l) del comma 7 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, includono per il triennio 2017-2019: la formazione del personale scolastico, prevedendo la partecipazione di un proprio referente per ogni autonomia scolastica; la promozione di un ruolo attivo degli studenti, nonche' di ex studenti che abbiano gia' operato all'interno dell'istituto scolastico in attivita' di peer education, nella prevenzione e nel contrasto del cyberbullismo nelle scuole; la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti; un efficace sistema di governance diretto dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Dall'adozione delle linee di orientamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la

finanza pubblica.

3. Ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonche' delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.

4. Gli uffici scolastici regionali promuovono la pubblicazione di bandi per il finanziamento di progetti di particolare interesse elaborati da reti di scuole, in collaborazione con i servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia, le prefetture - Uffici territoriali del Governo, gli enti locali, i servizi territoriali, le Forze di polizia nonche' associazioni ed enti, per promuovere sul territorio azioni integrate di contrasto del cyberbullismo e l'educazione alla legalita' al fine di favorire nei ragazzi comportamenti di salvaguardia e di contrasto, agevolando e valorizzando il coinvolgimento di ogni altra istituzione competente, ente o associazione, operante a livello nazionale o territoriale, nell'ambito delle attivita' di formazione e sensibilizzazione. I bandi per accedere ai finanziamenti, l'entita' dei singoli finanziamenti erogati, i soggetti beneficiari e i dettagli relativi ai progetti finanziati sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli uffici scolastici regionali, nel rispetto della trasparenza e dell'evidenza pubblica.

5. Conformemente a quanto previsto dalla lettera h) del comma 7 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, promuovono l'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche, quale elemento trasversale alle diverse discipline curricolari, anche mediante la realizzazione di apposite attivita' progettuali aventi carattere di continuita' tra i diversi gradi di istruzione o di progetti elaborati da reti di scuole in collaborazione con enti locali, servizi territoriali, organi di polizia, associazioni ed enti.

6. I servizi territoriali, con l'ausilio delle associazioni e degli altri enti che perseguono le finalita' della presente legge, promuovono, nell'ambito delle risorse disponibili, specifici progetti personalizzati volti a sostenere i minori vittime di atti di cyberbullismo nonche' a rieducare, anche attraverso l'esercizio di attivita' riparatorie o di utilita' sociale, i minori artefici di tali condotte.

Art. 5 Informativa alle famiglie, sanzioni in ambito scolastico e progetti di sostegno e di recupero

1. Salvo che il fatto costituisca reato, in applicazione della normativa vigente e delle disposizioni di cui al comma 2, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilita' genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo.

2. I regolamenti delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 4, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e il patto educativo di corresponsabilita' di cui all'articolo 5-bis del citato decreto n. 249 del 1998 sono integrati con specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravita' degli atti compiuti.

Art. 6 Rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 12 della legge 18 marzo 2008, n. 48

1. La Polizia postale e delle comunicazioni relaziona con cadenza annuale al tavolo tecnico di cui all'articolo 3, comma 1, sugli esiti delle misure di contrasto al fenomeno del cyberbullismo. La relazione e' pubblicata in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68, comma 3, lettera a), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Per le esigenze connesse allo svolgimento delle attivita' di formazione in ambito scolastico e territoriale finalizzate alla sicurezza dell'utilizzo della rete internet e alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo sono stanziate ulteriori risorse pari a 203.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, in favore del fondo di cui all'articolo 12 della legge 18 marzo 2008, n. 48.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo, pari a 203.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della

missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7 Ammonimento

1. Fino a quando non e' proposta querela o non e' presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 594, 595 e 612 del codice penale e all'articolo 167 del codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, commessi, mediante la rete internet, da minorenni di eta' superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, e' applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni.

2. Ai fini dell'ammonimento, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilita' genitoriale. 3. Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 1 cessano al compimento della maggiore eta'.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Note

[1]Seconda parte dell'intervento del 14 ottobre 2019 di Elena Ferrara per il Progetto «*Comunico & Educo (C&E) - Verso un cambiamento delle forme di comunicazione per educare alla convivenza civile*» (art. 16 del DM 851/2017 «Piano nazionale per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo»). La prima parte dell'intervento, in formato PDF, si trova all'indirizzo web: https://www.vitapensata.eu/vitapensata/wp-content/uploads/2020/01/10_Ferrara2.pdf (ultima visita 29 aprile 2020).
Elena Ferrara, eletta la prima volta in Parlamento il 24 febbraio 2013, è stata promotrice e prima firmataria della Legge N. 71 del 29 maggio 2017, *Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*, prima legge in Europa sul fenomeno del cyberbullismo. Il suo sito web: http://www.elenaferrara.it

[2]Cfr. *Nuovo sondaggio lanciato oggi dall'UNICEF e dal Rappresentante Speciale del Segretario Generale delle Nazioni Unite sulla Violenza contro i Bambini, U-REPORT - on the Move Voice Matters*, al sito web: http://www.onthemove.ureport.in/v2/ (ultima visita 20 ottobre 2019)

[3]Anche in P. Ferrara, «Intervista a Elena Ferrara: firmataria della legge a tutela dei minori dal cyberbullismo», in *La scuola fa notizia*, del 24 giugno 2019, disponibile all'indirizzo Web: http://lascuolafanotizia.diregiovani.it/2019/06/24/blueprint-page-76/ (ultima visita 20 ottobre 2019). Nel 2013, Carolina Picchio, ragazza di 14 anni, che frequenta la prima superiore di un istituto tecnico di Novara, letteralmente sommersa sul Web da volgarità e insulti, si uccide nella notte tra il 4 e il 5 gennaio. Pubblica prima un post sulla sua bacheca Facebook: "Non posso sopportare tutto questo". «Poi prende carta e penna, si siede e scrive: "Ciao ragazzi, grazie per il vostro bullismo. Ottimo lavoro. Volevo solo dare un ultimo saluto. Il bullismo è tutto qui? Le parole fanno più male delle botte. Cavolo se fanno male. Io mi chiedo: a voi non fanno male? Siete così insensibili?". Poi due righe per salutare i genitori, e conclude dicendo: "Spero che adesso siate tutti più sensibili sulle parole"», in L. Sorgia, «Le parole fanno male: la storia di Carolina suicida a 14 anni per battere i bulli» in *La Nuova Sardegna*, 18 dicembre 2018, disponibile al sito web: http://www.lanuovasardegna.it/sassari/cronaca/2018/12/18/news/le-parole-fanno-male-la-storia-di-carolina-per-battere-i-bulli-1.17576896 (ultima visita 20 ottobre 2019).

[4]Cfr. Ordinanza della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione n. 22541/2019.

[5]Il 14 ottobre 2019, quando ha avuto luogo l'intervento di Elena Ferrara – riportato integralmente in due parti nei nn. 21 e 22 di *Vita pensata* –, il MIUR non era ancora stato suddiviso in MI e MUR. Il MIUR è stato soppresso infatti il 10 gennaio 2020.

[6]Si veda a tal proposito l'art. 25 del Regio Decreto Legge 1404.

[7]Si veda http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/ProcANL/ProcANLscheda41201.htm

Proposte editoriali

Le proposte di collaborazione devono essere inviate all'indirizzo redazione@vitapensata.eu, accompagnate da un breve CV. La redazione si riserva di accettare o rifiutare i testi pervenuti, che devono essere formattati secondo le seguenti indicazioni.

Formattazione del testo
Il testo deve essere composto in:
carattere Minion pro; corpo 12; margine giustificato; 40 righe per pagina.

Citazioni
Le citazioni vanno inserite fra virgolette a sergente e non fra virgolette inglesi. Quindi: «Magna vis est memoriae» e non "Magna vis est memoriae". Le eventuali citazioni interne alla citazione vanno inserite, invece, tra virgolette inglesi: " ".
Le citazioni più lunghe devono essere formattate in corpo 12, con rientro a sinistra e a destra di 1 cm rispetto al testo.

> La parola *psyché*, che in seguito passò a significare "anima" o "mente cosciente", designa nella maggior parte dei casi sostanze vitali, come il sangue o il respiro

Termini in lingua non italiana
Le parole in lingua straniera che non siano comprese all'interno di una citazione vanno sempre in *corsivo*, così come tutti i titoli di libri.

Note
Le note vanno inserite **manualmente**, a piè di documento e non di pagina; quindi come "note di chiusura" e non "a piè pagina". Il numero della nota accanto alla parola deve essere formattato in apice. Le note vanno inserite, dopo l'articolo, in corpo 11.

Nota normale, con titolo ed eventuale sottotitolo:
E. Mazzarella, *Vie d'uscita. L'identità umana come programma stazionario metafisico*, Il Melangolo, Genova 2004, pp. 42-43.

Nota su un testo del quale sono già stati forniti i riferimenti in una nota precedente:
N.K. Hayles, *How we became posthuman*, cit., p. 5.

Nota riferita a un saggio pubblicato in un volume collettivo o in una Rivista:
U.T. Place, «La coscienza è un processo cerebrale?», in *La teoria dell'identità*, a cura di M. Salucci, Le Monnier, Firenze 2005, p. 63.

Nota per la citazione successiva tratta dallo stesso libro di quella immediatamente precedente: Ivi, p. 11.

Quando - sempre fra due note immediatamente successive - l'Autore è lo stesso ma i libri sono diversi si usa: Id., (seguito dal titolo e da tutto il resto)

Se la citazione successiva fa riferimento alla stessa pagina del medesimo libro, la formula è: *Ibidem*

I numeri di nota in esponente vanno inseriti dopo le virgolette e prima dell'eventuale segno di punteggiatura:
«La filosofia è un sapere non empirico ma capace di procurare conoscenze effettive che nessun ambito positivo di ricerca può raggiungere»[1].

Recensioni
Le recensioni devono seguire le norme generali già indicate. I numeri di pagina delle citazioni del testo esaminato non vanno inseriti in nota ma nel corpo del testo tra parentesi tonde.
Inoltre, la recensione deve contenere i seguenti elementi:
- una sintesi dei contenuti del libro
- una serie di citazioni (con relativo numero di pagina) a supporto della sintesi e del commento
- l'adeguata distinzione tra i contenuti del libro e il giudizi o critico-positivo o negativo che sia del recensore.

Per citare dalla Rivista
Per citare un testo della Rivista si consiglia di utilizzare la seguente notazione:

AUTORE, «Titolo», *Vita pensata*, Anno, numero, ISSN 2038-4386, URL (Esempio: http://www.vitapensata.eu/2010/11/01/colori/)

Se si cita dalla versione PDF si aggiunga il relativo numero di pagina.

Invio proposte
Inviare le proposte di collaborazione soltanto in versione digitale, versioni in formato cartaceo non saranno prese in considerazione.

Collaboratori del numero 22

Giovanni Altadonna
Santo Burgio
Loredana Cavalieri
Silvia Ciappina
Franco Fasulo
Elena Ferrara
Ana Ilievska
Dario Generali
Luca Grecchi
Marica Magnano San Lio
Michela Noce
Andrea Pace Giannotta
Enrico Palma
Roberto Peccenini
Ginevra Roggero
Noemi Scarantino
Serena Spartà
Marta Maria Vilardo

Grafica della rivista e del sito

Eleonora Maria Prendy

È possibile leggere i curricula dei collaboratori sul sito della Rivista: www.vitapensata.eu. Le fotografie d'autore sono coperte da copyright.

RIVISTADIFILOSOFIA**VITAPENSATA**

"La vita come mezzo della conoscenza"- con questo principio nel cuore si può non soltanto valorosamente, ma perfino *gioiosamente vivere e gioiosamente ridere*.

(Friedrich Nietzsche, *La gaia scienza*, aforisma 324)

Anno X N. 22 - **Maggio 2020**

REDAZIONE

AUGUSTO CAVADI, DIRETTORE RESPONSABILE

ALBERTO GIOVANNI BIUSO, DIRETTORE SCIENTIFICO

GIUSEPPINA RANDAZZO, DIRETTORE SCIENTIFICO

FONDATORI E PROPRIETARI

ALBERTO GIOVANNI BIUSO E GIUSEPPINA RANDAZZO

PER INFO E PROPOSTE EDITORIALI

redazione@vitapensata.eu

RIVISTA ON LINE www.vitapensata.eu

Fax: 02 - 700425619

La filosofia come vita pensata